



TRIBUNALE DI TREVISO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice, dott. Deli Luca, ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

Nel giudizio iscritto al R.G. al n. 1178/2019 promosso da:

██████████, nato a ██████████ il ██████████
██████████ C.F. ██████████ titolare
dell'omonima impresa individuale (██████████),
con sede legale in ██████████ Via ██████████
n. ██████████ rappresentato e difeso dall'avv. Franco
Fabiani, C.F. FBN FNC 48R23 C933Y del foro di Como
ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Francesca Agostinelli, C.F. GSTFNC73R52F443HY, sito
in Cornuda 31041 (TV), Parco Munari n. 23, giusta
procura alle liti rilasciata su foglio separato e allegata
all'atto di citazione;

- attore

contro:

██████████ codice fiscale e P. IVA n°
██████████ in persona del legale rappresentante pro-
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████



del Foro di [REDACTED] (cod. fis. [REDACTED]) in

virtù di procura generale alle liti per atto notaio [REDACTED]

[REDACTED] (doc. 1)

ed elettivamente domiciliata nel suo recapito in [REDACTED]

[REDACTED] presso lo studio dell'avv. Alvise

Bragadin;

- convenuta

CONCLUSIONI:

per parte attrice:

*Piaccia all'Ill.mo Tribunale contrariis
reiectis,*

*in accoglimento della domanda della attrice,
accertare e dichiarare l'illegittimità della
applicata prassi di capitalizzazione degli
interessi a debito, per tutto il periodo di
cui alle contabili prodotte in atti, ivi
compreso quello successivo alla entrata in
vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per
inefficacia e inapplicabilità della stessa,
nonché dell'addebito di somme per Commissioni
di Massimo Scoperto e per spese di chiusura
periodica del conto e, per l'effetto,
condannare la convenuta a pagare alla attrice
la somma di € 24.398,88 come da conclusioni
formulate dal nominato CTU, per restituzione*



di somme alla correntista addebitate in conto
per i titoli di cui sopra.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di
causa, comprensivi di oneri per la consulenza
tecnica d'ufficio, ivi incluso quanto
eventualmente anticipato e per la consulenza
tecnica di parte, oltre rimborso forfetario
spese generali (15%) IVA e CPA come per legge
da liquidarsi in via di distrazione a favore
dello scrivente procuratore antistatario che
dichiara di avere anticipato le spese e non
riscosso diritti ed onorari.

Per la convenuta:

"Contrariis rejectis, previo ogni più
opportuno accertamento e declaratoria anche
incidentale, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:

- In via preliminare:

- i) dichiarare la propria incompetenza
territoriale in favore di quella esclusiva del
Tribunale di Bologna in relazione a tutte le
domande attoree;
- ii) respingere tutte le domande in ragione
delle eccepite carenze assertive;
- iii) dichiarare prescritta e, così, respingere
l'azione di ripetizione di tutti i pagamenti
intervenuti sul conto corrente in causa
anteriormente al decennio a ritroso dal primo



atto interruttivo ex adverso provato, ossia prima del 13.02.2009 o, in subordine, del 30.07.2008;

- In via principale di merito, rigettate le istanze istruttorie avversarie perché superflue e inammissibili, respingere in quanto infondate in fatto e in diritto tutte le domande formulate da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED]

Con vittoria di spese, anche di CTU e CTP, e compenso di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il presente giudizio trae origine dall'atto di citazione con cui il [REDACTED] evocato in giudizio [REDACTED] chiedendo l'accertamento della nullità parziale del contratto di conto corrente n. [REDACTED] cesso in data [REDACTED] presso la Filiale di [REDACTED] dell'allora [REDACTED] [REDACTED] e la condanna conseguenziale alla restituzione delle annotazioni a debito ritenute illegittime in quanto derivanti dalla capitalizzazione periodica degli interessi, dall'applicazione di spese fisse di chiusura trimestrale e delle commissioni di massimo scoperto.

La convenuta si è costituita in giudizio, eccependo:

- in via pregiudiziale, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Treviso in ragione della presenza, nel contratto di apertura di credito del 16.10.2003, di una clausola derogatoria dei criteri di individuazione della competenza



territoriale che testualmente prevede: *“Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Correntista e la Banca, in occasione o in dipendenza del presente rapporto, il Foro competente per le azioni promosse dal Cliente è esclusivamente quello della sede legale della Banca e, cioè, Bologna”*;

- la genericità delle allegazioni attoree, focalizzate unicamente nella deduzione dell'illegittimità dell'anatocismo e nell'applicazione indebita di spese di chiusura del conto e di CMS, ma carenti sul piano assertivo, in particolare per quel che concerne l'individuazione analitica del *petitum*, ossia dei pagamenti eseguiti;

- la prescrizione di ogni pretesa restitutoria relativa a rimesse in conto effettuate anteriormente al decennio a ritroso dal primo atto interruttivo, da individuarsi nella citazione notificata in data 13 febbraio 2019, ovvero, in subordine, nella domanda di mediazione comunicata il 30.7.2018;

- l'assenza di prova di affidamenti sul conto corrente per cui è causa idonei a far ritenere la natura ripristinatoria dei versamenti in conto;

- la mancata produzione, da parte dell'attore, dei contratti successivi a quello di apertura del conto corrente e la conseguente impossibilità di sindacarne la legittimità delle relative pattuizioni;

- la carenza della produzione documentale attorea, non essendo agli atti i fogli movimenti, ma unicamente gli estratti scalari e i fogli di liquidazioni delle competenze, il ché precluderebbe la possibilità dell'integrale ricostruzione del dare e dell'avere;



- nel merito, la legittimità della capitalizzazione trimestrale

Repert. n. 2059/2021 del 04/06/2021

degli interessi passivi, quanto meno a far data dal 1.7.2000, stante la comunicazione dell'adeguamento della banca alle prescrizioni della delibera CICR 9.02.2000 tramite avviso in G.U. n. 147 del 26.6.2000 e nell'estratto conto al 31.12.2000;

- la legittimità della clausola relativa alla CMS, in quanto il testo contrattuale è chiaro nel prevedere quale base di calcolo il "massimo scoperto" e la periodicità trimestrale e la stessa risponderrebbe ad una causa concreta meritevole di tutela, ossia quella di compensare l'intermediario bancario per l'onere di dover sempre fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto di conto;

- il carattere esplorativo e, conseguentemente, l'innammissibilità, della consulenza contabile richiesta da parte attrice, non essendo stato fornito alcun elemento di prova delle dedotte violazioni.

A scioglimento della riserva assunta alla udienza di trattazione del 23.05.2019, questo giudice ha ritenuto l'eccezione di incompetenza territoriale inidonea a definire il giudizio ed ha concesso i termini per le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., fissando per la decisione sulle istanze istruttorie l'udienza del 31.10.2019.

Depositata le memorie istruttorie, la causa è stata istruita con una consulenza contabile affidata al dott. Giovanni Francescon di Treviso, il quale ha prestato il giuramento di rito all'udienza del 03.03.2020 ed ha depositato la propria relazione in data 30.07.2020.



trattazione scritta di cui all'art. 221 D.L. 34/2020, il giudice ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14.01.2021, in cui la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'ordine logico delle questioni impone di procedere preliminarmente all'esame dell'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla convenuta.

A fondamento dell'eccezione, quest'ultima invoca la pattuizione di cui al primo periodo dell'art. 9 del contratto di affidamento promiscuo di € 157.000,00 stipulato in data 16.10.2003, a mente del quale *“per ogni controversia che potesse sorgere tra il Correntista e la Banca, in occasione o in dipendenza del presente rapporto, il Foro competente per le azioni promosse dal Cliente è esclusivamente quello della sede legale della Banca e, cioè, Bologna.”*

L'eccezione è infondata.

In primo luogo, va rimarcato che *“Il foro stabilito dalle parti, essendo di origine pattizia e non legale, dà luogo a un'ipotesi di competenza derogata, e non inderogabile, e, anche quando sia stabilito come esclusivo (art. 29 c.p.c.), non impedisce, al pari di ogni altro criterio determinativo della competenza, che questa possa essere modificata per ragioni di connessione”*. (Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19714 del 25/07/2018): ciò comporta che tutti i rapporti contrattuali qualificabili come “accessori” rispetto al contratto di conto corrente



principale, pur a fronte della previsione di un diverso foro pattizio esclusivo, possono essere conosciuti dal giudice competente a pronunciarsi sul rapporto principale, ove sia ravvisabile – come nel caso di specie - un evidente nesso di connessione per accessorialità tra i diversi contratti.

Nel caso di specie, la disamina dell'atto introduttivo del giudizio rende poi oltremodo evidente come le doglianze e le pretese restitutorie svolte dall'attore riguardino essenzialmente i profili di invalidità dedotti relativamente al conto corrente principale e non ai contratti relativi alle singole linee di credito di volta in volta accordate all'impresa del sig. [REDACTED]

Per quel che riguarda il suddetto conto corrente di corrispondenza n. [REDACTED] la competenza di questo ufficio deve essere affermata non solo alla stregua dei criteri legali di cui all'art. 20 c.p.c. del *forum rei contractae* e del *forum destinatae solutionis* ma anche della previsione pattizia presente nel primo contratto di apertura del medesimo conto corrente (prodotto sub. doc. 7 da parte attrice), recante l'indicazione di questo tribunale quale foro esclusivo (cfr. doc. 7 fasc. attrice, art. 21, ove si legge che "*unico foro competente per ogni controversia è quello di Treviso*").

In secondo luogo, il foro esclusivo previsto dal citato art. 9 del contratto di affidamento del 16.10.2003 non potrebbe comunque operare, dovendosi rilevare l'inefficacia di detta clausola, in quanto la medesima è sì oggetto di "specificata" approvazione per iscritto, ma risulta richiamata insieme a numerose altre clausole non riconducibili al novero di quelle



(sull'inidoneità dell'approvazione cumulativa e alla rinfusa di clausole vessatorie e di clausole non vessatorie ad attribuire giuridica efficacia alle prime si veda, tra le tante, Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20606 del 12/10/2016)

Di conseguenza, l'eccezione di incompetenza per territorio deve essere disattesa, in quanto: i) il foro esclusivo successivamente previsto nel contratto (accessorio) di affidamento, deve ritenersi derogato e assorbito dalla diversa clausola presente nel rapporto principale costituito dal contratto di conto corrente del 18.8.1997;

ii) l'art. 9 del contratto del 16.10.2003 è inefficace per difetto di idonea e specifica approvazione per iscritto delle sole clausole vessatorie ex art. 1341 c.c.

Quanto al merito, la domanda attorea può trovare accoglimento nei termini in appresso indicati.

In primo luogo, non può dubitarsi della nullità parziale del contratto per cui è causa, per violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.

A tale riguardo e richiamando *per relationem* i più significativi precedenti giurisprudenziali in materia, è sufficiente ricordare come la Corte di Cassazione, a far data dalle sentenze 30 giugno 1999 n. 3096 della sez. III, 16 marzo 1999 n. 2374 e 11 novembre 1999 n. 12507 della sez. I, abbia definitivamente affermato la nullità delle clausole contemplanti la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei contratti bancari, per violazione del disposto di cui all'art. 1283 c.c., così escludendo l'esistenza di una



consuetudine (fonte di diritto) in base alla quale nei rapporti tra banca e cliente gli interessi a carico di quest'ultimo possano essere capitalizzati ogni trimestre ed evidenziando, per un verso, che la costanza e la generalità della prassi effettivamente instauratasi in tal senso (prassi in concreto ineludibile perché attuata dalle banche mediante clausole uniformi e unilateralmente predisposte), se valgono a realizzare un uso negoziale, non sono invece sufficienti ad identificare un uso normativo (caratterizzato, sul piano soggettivo, dalla *opinio iuris ac necessitatis*, intesa come consapevolezza di prestare osservanza ad una norma cogente).

Da tale evoluzione giurisprudenziale deve dunque ritenersi definitivamente acquisito il principio secondo cui la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente è nulla, in quanto applicativa di un uso negoziale (ex art. 1340 c.c.) e non normativo (ex art. 1 ed 8 delle preleggi al c.c.), laddove l'art. 1283 c.c. esclude l'anatocismo (salve le ipotesi della domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) in mancanza di usi contrari.

Pertanto, l'inserimento della clausola nel contratto, in conformità alle N.B.U., non esclude la suddetta nullità, poiché a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali non quello di usi normativi.

Giova inoltre rammentare l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del



correntista bancario va esclusa anche con riguardo al periodo

anteriore alle decisioni con le quali la Suprema Corte, ponendosi in contrasto con l'indirizzo giurisprudenziale sino ad allora seguito, ha accertato l'inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dell'art. 1283 c.c. (Cass. Civ. SS.UU. 4.11.2004, n. 21095).

In assenza di una espressa volontà negoziale della correntista manifestata successivamente all'entrata in vigore della delib. CICR 9.2.2000, nessuna rilevanza potrebbe poi ascriversi all'adeguamento unilaterale operato dall'istituto di credito in conformità al disposto degli art. 6 e 7 della predetta delibera. A tale riguardo, appare ampiamente condivisibile l'orientamento secondo il quale l'eterointegrazione unilaterale del contratto prevista dall'art. 7 di detta delibera, in relazione ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore, non possa trovare applicazione, perché emessa in attuazione del comma 3 dell'art. 25 D.lgs 342/1999, norma di cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 17.10.2000.

Con il venir meno dell'art. 25 Dlgs 342/99, atto di normazione primaria, è infatti venuto meno il fondamento dello stesso art. 7 della delibera CICR del 9.2.2000, atto di normazione secondaria finalizzato ad attuarlo.

Conseguentemente, per poter applicare la capitalizzazione periodica degli interessi passivi in contratti stipulati anteriormente era comunque necessaria una nuova pattuizione scritta, non essendo sufficiente la mera



comunicazione unilaterale della banca ancorché rispondente a quanto stabilito dall'art. 7 della delibera CICR del 9.2.2000. Quanto alle commissioni di massimo scoperto, giova rammentare l'orientamento assolutamente consolidato di questo ufficio per il quale le c.m.s. non costituiscono, sotto il profilo causale, duplicazioni dell'obbligazione accessoria relativa alla corresponsione degli interessi in quanto le stesse remunerano l'impiego anomalo del credito da parte correntista e la disponibilità della banca a garantire l'operatività del conto e a dare corso alle operazioni passive nonostante l'utilizzo allo scoperto ovvero oltre i limiti dell'affidamento, sicché, se espressamente pattuite, non possono ritenersi prive di causa in concreto.

Risulta, invece, fondata la questione della nullità della clausola per indeterminatezza dell'oggetto, atteso che le condizioni economiche del contratto indicano esclusivamente l'aliquota dell'onere e la periodicità di liquidazione, ma non anche la base di calcolo.

La pattuizione della commissione difetta infatti della specifica indicazione delle modalità di calcolo dell'onere, non essendo possibile comprendere, dalla disamina del testo contrattuale, se l'aliquota ivi prevista si applichi sul solo extrafido o sul massimo saldo debitorio risultante nel periodo di riferimento a prescindere della durata di tale saldo, oppure ancora sui saldi debitori che singolarmente o complessivamente avevano una durata maggiore di un certo numero di giorni.

Appare quindi più che condivisibile l'operato del CTU che ha proceduto al ricalcolo delle competenze a debito annotate



dalla banca senza operare alcuna capitalizzazione e con esclusione degli addebiti a titolo di spese periodiche di chiusura e di commissioni di massimo scoperto.

Date queste premesse e venendo alla quantificazione dell'importo ripetibile dalla società attrice, si ritiene che questa abbia assolto al proprio onere di allegazione con l'indicazione del rapporto, della sua chiusura e delle cause di invalidità delle clausole contrattuali cui la banca ha dato nel corso degli anni applicazione.

Quanto all'onere probatorio, deve ritenersi che tale allegazione sia adeguatamente supportata dal punto di vista documentale anche dalla sola produzione degli estratti "scalari", atteso che il c.d. metodo sintetico consente (seppur con una soglia di approssimazione comunque accettabile) di ricostruire il saldo di diritto del conto, epurandolo da annotazioni indebite.

La convenuta contesta l'attendibilità della metodologia di calcolo adottata dal consulente del tribunale, eccepandone l'inattendibilità ed invocando, pertanto, il rigetto della domanda, in quanto non adeguatamente provata.

Per quel che concerne tale profilo, lo scrivente, pur nella consapevolezza della controvertibilità della questione si ritiene che l'azione di ripetizione d'indebito in materia di conto corrente bancario non possa ritenersi in radice preclusa soltanto perché il correntista non alleggi l'intera e ininterrotta serie degli estratti conto dall'inizio del rapporto sino alla sua chiusura.



Poiché l'oggetto della domanda di ripetizione è, come noto, un pagamento, che di norma viene individuato nel saldo di chiusura, con il quale vengono definitivamente estinte le annotazioni a debito effettuate dalla banca nel corso del rapporto, non è, infatti, indispensabile che il correntista documenti analiticamente tutte le singole operazioni annotate in conto, essendo al contrario sufficiente che:

- 1) egli deduca di aver subito l'annotazione a debito di poste illegittime;
- 2) dimostri di aver effettuato versamenti in conto che le hanno ripianate, portando il saldo a pareggio.

Il primo termine di tale calcolo differenziale ben può ricavarsi con il ricorso al c.d. metodo sintetico, risultando tutt'altro che complesso dal punto di vista contabile sottrarre dai numeri debitori del saldo iniziale di un trimestre la grandezza corrispondente agli oneri illegittimamente contabilizzati nel trimestre precedente e operare così il ricalcolo delle competenze nei trimestri successivi; quanto ai versamenti, fermo che anche questi potrebbero agevolmente essere desunti, per differenza, dall'andamento dei numeri debitori (o creditori) da una data di valuta all'altra, è senz'altro sufficiente che il correntista ne offra prova documentale in misura almeno pari all'entità complessiva degli addebiti illegittimi, ancorché individuati con il c.d. metodo sintetico.

I fogli movimenti sono, invece, indispensabili per l'individuazione del carattere ripristinatorio o solutorio delle rimesse in conto e ciò assume valenza decisiva nel sindacato



sull'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione svolta dalla banca.

Come è noto, nel fondamentale arresto delle Sezioni Unite di Cassazione (sent. Cass. Civ. SS.UU. 24418/2010), nel ribadire la natura unitaria del rapporto di conto corrente bancario e la valenza meramente contabile delle annotazioni (il che esclude ogni rilevanza, ai fini dell'esercizio dell'azione di nullità e di ripetizione della mancata contestazione del saldo di chiusura periodico ex art. 1832 c.c.), si è tracciato il discrimine tra le rimesse c.d. ripristinatorie (quelle destinate cioè ad ampliare la provvista del correntista, ovvero a ridurre l'utilizzo delle aperture di credito eventualmente accordate) e le rimesse solutorie (quelle che invece costituiscono "pagamento" e che hanno l'effetto di estinguere in tutto o in parte un credito liquido ed esigibile vantato dalla banca verso il proprio cliente).

Rispetto alle prime, il pagamento dal quale decorre il termine per l'azione di ripetizione d'indebito va individuato nel saldo di chiusura del conto, con la non trascurabile conseguenza della possibilità di ottenere la ricostruzione del saldo di diritto dall'inizio del rapporto prima che siano decorsi dieci anni dalla chiusura del conto.

Per le seconde, il termine decorre dall'annotazione, salvo che emerga l'esistenza di un'apertura di credito.

Ciò premesso, il criterio di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., si risolve, nella specificità del contenzioso bancario, nella regola secondo la quale *"grava sull'attore in ripetizione dimostrare la natura indebita dei versamenti e, a*



fronte dell'eccezione di prescrizione dell'azione proposta dalla banca, dimostrare l'esistenza di un contratto di apertura di credito idoneo a qualificare il pagamento come ripristinatorio ed a spostare l'inizio del decorso della prescrizione al momento della chiusura del conto" (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, sent. 30.10.2018 n. 27704)

Nel caso di specie, la documentazione versata in atti da parte attrice, pur in assenza di un formale ed espresso contratto di apertura di credito anteriore a quello del 16.10.2003, consente di ravvisare plurimi e univoci elementi indiziari che portano a ritenere provato che il conto corrente in questione sia stato assistito, sin dalla sua accensione, da una apertura di credito, dapprima di cinquanta milioni di Lire, poi di € 25.823,00 e, dal 16.10.2003 di € 105.000,00 (lo si ricava agevolmente dal riscontro della presenza nel riepilogo delle condizioni economiche dell'indicazione di una pluralità di tassi distinti e di aliquote diverse per la commissione di massimo scoperto; dall'indicazione inequivoca di un limite quale base di calcolo della CMS; dall'applicazione di tassi di interesse a diversi scaglioni di numeri debitori; dalla costanza, la stabilità e la non occasionalità dell'esposizione debitoria, incompatibile con mera tolleranza della banca).

A ciò aggiungasi che *"il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce*



un'eccezione in senso lato e non in senso stretto" (cfr. Cass.

Civ. sez. 1, ordinanza 6.12.2019 n. 31927).

A tale ultimo riguardo, deve evidenziarsi che la banca, pur eccedendo la natura solutoria di tutti i versamenti e le rimesse operate in conto nel periodo anteriore al al 13.02.2009 o, in subordine, al 30.07.2008, ha comunque versato in atti il contratto di affidamento, valido sino a revoca, del 16.10.2003, sicché, in virtù del principio di acquisizione processuale, non si può non tener conto di tale produzione, ancorché finalizzata a ben altri scopi (segnatamente, ad offrire supporto documentale all'eccezione di incompetenza territoriale).

Conseguentemente, deve così ritenersi assolto l'onere della prova, gravante sull'attore, del fatto che il conto corrente oggetto di causa fosse affidato per un accordato variabile, per l'appunto, tra i cinquanta milioni di lire risultanti dal primo prospetto di liquidazione delle competenze in atti ed i 157.000,00 euro concessi, con varie forme tecniche, con il fido promiscuo del 16.10.2003.

Al contempo, l'assenza dei fogli movimenti non ha consentito al consulente tecnico di individuare con esattezza gli sconfinamenti genericamente dedotti dalla banca e, per l'effetto, di accertare puntualmente quali versamenti avessero, in tutto o in parte, natura solutoria.

Tale lacuna documentale, una volta ritenuta provata *per tabulas* l'esistenza e la persistenza per tutta la durata del rapporto dell'affidamento, non può che riverberarsi a discapito della banca eccipiente, che ben avrebbe potuto



produrre gli estratti integrali onde permettere di quantificare l'indebito irripetibile perché prescritto.

Alla luce di quanto sopra, la domanda di ripetizione d'indebito può quindi trovare accoglimento nell'importo di € 24.398,88, cui dovranno aggiungersi gli interessi al saggio legale dalla data della domanda giudiziale all'effettivo soddisfo, dovendosi presumere la buona fede dell'*accipiens* in ragione del pregresso, granitico, orientamento giurisprudenziale che opinava nel senso della piena legittimità dell'anatocismo bancario, riconoscendone la natura di uso normativo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri minimi per lo scaglione di valore individuato dalla domanda attorea e con distrazione in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.

Va esclusa la ripetibilità delle competenze del consulente di parte attrice, in quanto la relativa notula, allegata alla comparsa conclusionale di replica, non risulta quietanzata.

p.q.m.

Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, in persona del dott. Deli Luca, respinta ogni diversa domanda, istanza o eccezione, così provvede:

- accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e, per l'effetto, condanna [REDACTED] al pagamento in favore del sig. [REDACTED] della somma di € 24.398,88, oltre agli interessi al saggio legale dalla data della domanda giudiziale all'effettivo soddisfo;



- condanna [redacted] alla rifusione in favore dell'avv.

Franco Fabiani dichiaratosi antistatario delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 312,00 per anticipazioni e in € 4.835,00 per compenso professionale, oltre a spese generali al 15%, IVA (se dovuta) e CPA come per legge;

- pone definitivamente a carico di [redacted] le spese di CTU liquidate come da separato decreto.

Così deciso in Treviso, 3.6.2021

Il giudice

Dott. Deli

Luca

